



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza:/ 5206/08
Registro Generale:7447/2008

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giovanni Ruoppolo
Cons. Domenico Cafini
Cons. Aldo Scola
Cons. Roberto Chieppa Est.
Cons. Roberto Garofoli

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **30 Settembre 2008** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

SAES SPA
rappresentata e difesa dagli *Avv.ti ANGELO CLARIZIA e ENZO PERRETTINI*
con domicilio eletto in Roma *VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 presso ANGELO CLARIZIA*

contro

TRENITALIA SPA
rappresentata e difesa dall' *Avv. MARIA ALESSANDRA SANDULLI*
con domicilio eletto in Roma *CORSO VITTORIO EMANUELE II,349*

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA: Sezione III n. 4543/2008**, resa tra le parti, concernente **AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA MATERIALE ROTABILE E IMPIANTI INDUSTRIALI** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

TRENITALIA SPA

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l'avv. Clarizia, l'avv.

Berrettini e l'avv. Sandulli;

Ritenuto che le censure mosse avverso le contestate clausole del bando di gara appaiono fondate esclusivamente con riferimento al limite di tre lotti, perchè posto per la presentazione delle offerte, anziché per l'aggiudicazione dei lotti;

Considerato, infatti, che, ferma restando la legittimità della suddivisione in lotti, della fissazione di un limite di lotti e delle ulteriori clausole contestate, avuto riguardo alle caratteristiche della gara, appare sproporzionato limitare la presentazione delle offerte, in quanto le stesse finalità possono essere raggiunte attraverso un limite massimo di aggiudicazione dei lotti;

Ritenuto, pertanto, che Trenitalia dovrà consentire la partecipazione degli aventi titolo a tutti i lotti, prevedendo idonei meccanismi per limitare l'aggiudicazione a 3 lotti;

P.Q.M.

Accoglie in parte l'appello (Ricorso numero: 7449/2008) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** in parte l'istanza cautelare in primo grado, nei limiti di cui in parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 30 Settembre 2008

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7447/2008) è stata trasmessa al
.....
..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE